



**Accordo attuativo della Convenzione quadro
tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali e il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro,
stipulata ai sensi dell'art. 9, c. 6, D.L. 24.1.2012, n. 1, convertito in L. 24.3.2012 n. 27**

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di BARI "Aldo Moro"- di seguito denominato "Dipartimento", con sede a Bari, Piazza Cesare Battisti 1, codice fiscale 80002170720, rappresentata dal Direttore, Prof. Roberto Voza, nato a Bari il 6.11.1969

e

l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Matera, codice fiscale 80004540771 - di seguito denominato "Ordine", con sede a Matera, Viale Nazioni Unite n. 6, rappresentato dal Presidente dott. Serafino Di Sanza, nato a Policoro (MT) il 23/10/1961, insieme denominate "Parti"

VISTO

- la Legge 11.1.1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";
- l'art. 9, comma 6, del D.L. 24.1.2012, n. 1, convertito dalla L. 24.3.2012, n. 27;
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7.8.2012, n. 137;
- il D.M. 20.6.2011 "Nuova modalità sulla disciplina del praticantato necessario per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro" e relativo regolamento approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera n. 327 del 23.10.2014;
- la Convenzione Quadro stipulata in data 24.7.2013, in ottemperanza al Decreto Legge n. 1/2012, tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro;

CONSIDERATO

- che risulta essenziale il ruolo delle parti sottoscriventi la presente convenzione per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, e per integrare la formazione con l'esperienza professionale;
- che i percorsi formativi dei corsi di Laurea in Scienze dei servizi Giuridici, Scienze dei Servizi Giuridici di Impresa, Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (già d'impresa), attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione quadro;
- che le Parti si prefiggono i medesimi obiettivi in merito alla necessità di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione attraverso un percorso formativo di carattere integrato e quindi la necessità di creare un effettivo collegamento tra il contesto universitario e quello lavorativo professionale, attraverso un dialogo più intenso e costante tra mondo accademico e professione;



SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le parti stabiliscono le modalità operative relative al periodo di tirocinio-praticantato semestrale, svolto contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studio, presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, come previsto dall'art. 1 della Convenzione Quadro del 24.7.2013.

Art. 2

Le Parti prendono atto che, a norma degli artt. 2, 3 e 5 della Convenzione quadro, sono condizioni idonee ad attribuire il diritto di svolgere il tirocinio-praticantato semestrale durante il corso di studio:

- a) l'essere iscritto ad uno dei corsi di seguito indicati:
 - a) Lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:
 - L-14: Scienze dei Servizi Giuridici
 - LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza.
 - b) l'aver sostenuto e superato, rispettivamente, gli esami del 1° e 2° anno per la laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici e tutti gli esami dei primi quattro anni per la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza;
- c) che i percorsi formativi previsti dall'art. 3 della convenzione quadro, sono:

Area	Settori scientifico-disciplinari	Numero CFU
Area 12 - Scienze Giuridiche	IUS/01 - Diritto privato	Almeno 18 crediti
	IUS/04 - Diritto Commerciale	
	IUS/07 - Diritto del Lavoro	
	IUS/10 - Diritto Amministrativo	
	IUS/12 - Diritto Tributario	
	IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea	
Area 13 - Scienze Economiche e Statistiche	SECS-P/01 - Economia Politica	Almeno 12 crediti
	SECS-P/07 - Economia Aziendale	
	SECS-P/08 - Economia e gestione delle Imprese	
	SECS-P/10 - Organizzazione Aziendale	

Al fini di quanto sopra, le Parti prendono atto che sono attivi presso il Dipartimento di Giurisprudenza il corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (L-14: Scienze dei Servizi Giuridici); il corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici di Impresa (L-14: Scienze dei Servizi Giuridici); il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG-01: Giurisprudenza) e il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza già di impresa (LMG-01: Giurisprudenza)



Il piano didattico dei corsi di laurea attivi presso il Dipartimento di Giurisprudenza garantisce il numero minimo di crediti previsto per l'area 12 (Scienze giuridiche), mentre per quanto riguarda i crediti di area 13 (Scienze economiche e statistiche), sono presenti:

- nel corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici sono previsti fino a 18 CFU, di cui 9 CFU acquisibili tramite l'esame fondamentale di Economia politica (da sostenere al II anno di corso) e 9 CFU tramite l'esame opzionale di Storia dell'Economia politica (III anno), oppure 6 CFU tramite l'esame opzionale di Storia dell'economia politica (modulo da 6 CFU; III anno). Pertanto, l'acquisizione dei CFU dell'esame di Storia dell'Economia politica (da 6 o 9 CFU) costituisce condizione per il riconoscimento del tirocinio-praticantato semestrale;
- nel corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici d'Impresa sono previsti 15 CFU in esami fondamentali, di cui 6 CFU acquisibili tramite l'esame di Economia politica (I anno) e 9 CFU tramite l'esame di Ragioneria generale applicata (II anno);
- nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza sono previsti fino a 18 CFU acquisibili attraverso l'esame fondamentale di Economia politica (9 CFU; II anno) e l'esame opzionale, eleggibile anche tra le attività a scelta libera, di Storia dell'economia politica (9, 6 o 3 CFU; III, IV o V anno). Pertanto, l'acquisizione dei CFU dell'esame di Storia dell'Economia politica (9, 6 o 3 CFU) costituisce condizione per il riconoscimento del tirocinio-praticantato semestrale;
- nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (già d'Impresa) sono previsti 21 CFU in esami fondamentali, di cui 6 CFU acquisibili tramite l'esame di Economia politica (I anno), 9 CFU tramite l'esame di Ragioneria generale applicata (II anno) e 6 tramite l'esame di Economia dell'impresa (V anno).

Il Direttore del Dipartimento comunicherà all'Ordine ogni variazione dei regolamenti didattici dei Corsi di laurea convenzionati che incida sui requisiti di cui all'art. 2 del presente accordo.

Art. 3

Le Parti concordano che sia l'Università a verificare le condizioni di cui all'art. 2 del presente accordo, per lo svolgimento del tirocinio-praticantato semestrale, degli studenti interessati che ne presentino richiesta al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza.

Nel rispetto delle altre condizioni previste all'art. 2, gli studenti iscritti alla laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici e alla laurea magistrale in Giurisprudenza potranno essere ammessi al tirocinio-praticantato semestrale anche se non hanno ancora sostenuto l'esame di Storia dell'Economia politica (a seconda dei casi, da 3, 6 o 9 CFU); in tal caso, l'acquisizione dei relativi CFU entro il termine del corso di studi costituisce condizione per il riconoscimento del tirocinio-praticantato semestrale anticipato da parte dell'Ordine.

Le Parti, concordano il numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio-praticantato, sulla base dei dati degli iscritti e secondo le disponibilità degli studi ospitanti.

Il Dipartimento, verificato il possesso dei requisiti da parte degli studenti richiedenti l'ammissione al tirocinio-praticantato, cura la trasmissione dei nominativi all'Ordine.

L'Ordine individua gli studi professionali di consulente del lavoro disponibili a ricevere i tirocinanti praticanti.

La verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio-praticantato resta di competenza dell'Ordine in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università di Bari, determineranno la sospensione del tirocinio-praticantato per il periodo corrispondente.

In relazione alla pubblicazione dell'avviso relativo alla raccolta delle richieste di partecipazione al tirocinio-praticantato, il referente per l'Ordine si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti-praticanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al referente del Dipartimento.



Art. 4

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24.1.2012, n. 1, convertito in L. 24.3.2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre, previa richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti, tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro. Entro 6 mesi dal conseguimento della laurea, obbligatoriamente deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente ordine, pena la decadenza del periodo formativo effettuato di cui alla presente convenzione.

Art. 5

Al fine di facilitare la comunicazione tra le istituzioni, sono individuati, quali referenti organizzativi, il Direttore del Dipartimento o un suo delegato appositamente indicato per l'attuazione della presente Convenzione e il Presidente dell'Ordine o un suo delegato, al fine di assicurare la collaborazione didattica e la progettazione delle attività da svolgere.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

Il referente dell'Ordine, nell'ambito del contingentamento previsto dal Protocollo applicativo, assegna gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio-praticantato.

Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste, a cura dell'Ordine, procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti-praticanti.

Nel corso di effettuazione del tirocinio-praticantato sono previsti, a cura dell'Ordine, momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 6

Il Dipartimento e l'Ordine si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

L'Ordine, si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti-praticanti a tutte le iniziative formative attivate durante il periodo di tirocinio praticantato.

Art. 7

Il tirocinio-praticantato semestrale, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.P.R. n. 137/2012 non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

Durante lo svolgimento del tirocinio-praticantato, l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor designato dall'Ordine in veste di responsabile didattico-organizzativo e dal professionista indicato quale soggetto ospitante.



Art. 8

Durante lo svolgimento del tirocinio-praticantato semestrale il tirocinante-praticante è tenuto a:

- cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- seguire le indicazioni del tutor e del responsabile dello studio ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio-praticantato;
- redigere il libretto dei praticanti.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante-praticante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà chiedere ai referenti di cui all'art. 5, la sospensione o l'interruzione dello svolgimento del tirocinio-praticantato.

Il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente al Dipartimento e all'Ordine ogni eventuale assenza ingiustificata del tirocinante-praticante.

Art. 9

L'Università degli Studi di Bari assicura i tirocinanti-praticanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio-praticantato, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento tempestivamente all'Università.

Art. 10

L'Ordine si impegna a comunicare al Dipartimento l'esito del semestre di formazione del tirocinio praticantato.

Art. 11

La realizzazione del tirocinio-praticantato non comporta per il soggetto ospitante e per il Dipartimento alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con il presente accordo.

Art. 12

Il soggetto ospitante si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196) e nel Documento Programmatico per la sicurezza dell'Azienda. Inoltre, il soggetto ospitante sarà tenuto a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali, raccolti nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo stesso, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.



Art. 13

Le parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente alla validità l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente accordo sarà il Tribunale di Bari.

Art. 14

Il presente accordo viene redatto in duplice originale e conservato agli atti di ciascun soggetto. Il presente accordo sarà registrato a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 15

Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e ha la durata di un anno; s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta di una delle Parti da comunicarsi due mesi prima della scadenza.

Il presente accordo viene aggiornato in relazione alle modifiche legislative introdotte in ordine alla professione di consulente del lavoro o nella legislazione universitaria.

Matera, 19/05/2017

per il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Il Direttore (Prof. Roberto Voza)

per l'Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Matera

Il Presidente (Dott. Serafino Di Sanza)